

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DOMESTICI - MERCATO LIBERO

## ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

EDISON ENERGIA S.p.A. (di seguito "EDISON ENERGIA" o il "Fornitore"), società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di EDISON S.p.A. - sede legale Foro Buonaparte 31, 20121 Milano - si impegna a somministrare al CLIENTE l'energia elettrica per uso domestico destinata all'indirizzo di fornitura indicato nella Proposta di Contratto (o nella bolletta allegata) che unitamente alle presenti Condizioni Generali nonché agli allegati (Condizioni Economiche di fornitura, Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica, Informazioni aggiuntive per il CLIENTE) costituiscono il "CONTRATTO". EDISON ENERGIA e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente "PARTI" e congiuntamente "PARTI".

## ART. 2 CONDIZIONI CONTRATTUALI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

**2.1** Le disposizioni contrattuali contenute nella Proposta di Contratto prevalgono sempre sulle presenti Condizioni Generali di Contratto e sugli allegati.

**2.2** Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a EDISON ENERGIA perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

**2.3** Il CONTRATTO si intende perfezionato nel momento in cui il CLIENTE riceve l'accettazione scritta da parte di EDISON ENERGIA, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta, a mezzo raccomandata a/r, tramite SMS o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la ricezione. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto, il CLIENTE ha facoltà di recedere dal CONTRATTO, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi ad EDISON ENERGIA a mezzo fax o raccomandata a/r.

**2.4** Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale, il CLIENTE ha facoltà di recedere dal CONTRATTO, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi ad EDISON ENERGIA a mezzo fax o raccomandata a/r. Fatta salva prova contraria, il contratto si presume ricevuto trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato dal CLIENTE.

**2.5** EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica nel caso in cui il CLIENTE fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto.

**2.6** Ai sensi dell'art. 6 della Del. dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito "AEEG") ARG/elt 4/08, l'esecuzione del CONTRATTO resta subordinata al fatto che, al momento in cui EDISON ENERGIA richiede al Distributore locale ("Distributore") l'attivazione del Punto di Prelievo, lo stesso Punto di Prelievo non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso o che non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo.

## ART. 3 DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

**3.1** Il CONTRATTO ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica. Successivamente, la durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno salva disdetta inviata da una delle PARTI all'altra mediante raccomandata a/r e con un preavviso di 45 (quarantacinque) giorni rispetto alla scadenza iniziale e/o prorogata. Qualora la data di effettivo inizio della fornitura di energia elettrica, limitatamente al singolo Punto di Prelievo, non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, EDISON ENERGIA provvederà ad informare tempestivamente il CLIENTE dell'eventuale nuova data di avvio e le cause dell'avvenuto ritardo tramite idonea comunicazione.

**3.2** EDISON ENERGIA avrà, inoltre, la facoltà di variare le condizioni economiche applicabili alla fornitura di energia elettrica per l'anno successivo comunicandole al CLIENTE entro il termine di 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza del CONTRATTO, mediante comunicazione scritta. Qualora il CLIENTE non sia disdetta nei termini e con le modalità previste al punto 3.1, il presente CONTRATTO si intenderà tacitamente rinnovato alle condizioni economiche indicate nella suddetta comunicazione che, in deroga a quanto previsto al successivo art. 14, si intenderanno inserite automaticamente nel presente CONTRATTO.

## ART. 4 DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

**4.1** Il Prezzo riportato nelle Condizioni Economiche di fornitura comprende eventuali assegnazioni di capacità produttiva di capacità di trasporto.

**4.2** Il Prezzo di cui al precedente art. 4.1 è da intendersi al netto di: a) corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore (di seguito "Opzione tariffaria di trasporto"), comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva; b) corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente dall'AEEG; c) maggiorazioni (oneri A1, ..., An) e componenti UC e MCT previsti per il circuito tutelato, nonché di eventuali voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'AEEG, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica e tutte le componenti passanti; d) corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione sostenuti dal CLIENTE sul mercato libero come determinate dalla Del. 348/07 e sue modifiche e integrazioni; e) i corrispettivi a copertura della capacità di dispacciamento, come definiti dalle Del. 111/06, 348/07 e successive modifiche ed integrazioni; f) imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell'IVA.

**4.3** Tutte le componenti di cui al punto 4.2 sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'AEEG e dal Distributore.

**4.4** Fermo restando quanto previsto dall'art. 2.5 delle Condizioni Generali di Contratto, nel caso in cui il POD oggetto della fornitura di energia elettrica per uso domestico risulti associato in realtà ad un'utenza in BT per altri usi, il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto mediante semplice invio al CLIENTE da parte del Fornitore di comunicazione a mezzo raccomandata a/r, fatta salva la possibilità per il CLIENTE di proseguire il rapporto di somministrazione mediante stipula di regolare contratto di fornitura business. In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Economiche di fornitura, EDISON ENERGIA applicherà ai prelievi eventualmente già effettuati dal CLIENTE il prezzo corrispondente alla componente PED, come definita dalle Del. 156/07 e 159/07 e successivi aggiornamenti e modifiche. Tale prezzo è da intendersi al netto delle componenti indicate all'articolo 4.2, che saranno applicate e aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti.

## ART. 5 TRASPORTO - GESTIONE DELLA CONNESSIONE - DISPACCIAMENTO

**5.1** EDISON ENERGIA con riferimento al Punto di Prelievo oggetto del contratto provvederà a stipulare, per conto del CLIENTE, i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica. A tal fine il CLIENTE conferisce sin d'ora ad EDISON ENERGIA, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. EDISON ENERGIA si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Prelievo, quali, a titolo esemplificativo, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura (contatore), ecc. Il CLIENTE potrà reperire l'apposita modulistica facendone richiesta al Servizio Clienti Edison e/o sul sito internet [www.edisonenergia.it](http://www.edisonenergia.it).

**5.2** Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni di cui al punto 5.1 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre il CLIENTE riconoscerà a EDISON ENERGIA, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa EDISON ENERGIA, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 7bis dell'Allegato A della Del. 156/07 dell'AEEG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo.

**5.3** Il CLIENTE conferisce ad EDISON ENERGIA, a titolo gratuito, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del "Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica", denominato anche "Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto", allegato al contratto di trasporto.

**5.4** EDISON ENERGIA non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il CONTRATTO si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore Locale dovesse fatturare ad Edison Energia.

## ART. 6 IMPOSTE

Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da EDISON ENERGIA all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a EDISON ENERGIA saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al CLIENTE in bolletta.

## ART. 7 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

**7.1** Le fatture avranno periodicità bimestrale. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell'art. 14.

**7.2** La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, resi disponibili ad EDISON ENERGIA dal Distributore. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati in base a stima di Edison ottenuta mediante il metodo prodie applicato ai dati disponibili seguenti e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) dati storici di consumo, c) consumo annuo calcolato in base ai dati tecnici e alla tipologia di fornitura (residente o non residente) del Punto di Prelievo comunicati dal Distributore.

**7.3** Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.

**7.4** Relativamente al servizio di dispacciamento, EDISON ENERGIA fatturerà per ogni kilowattora consumato i corrispettivi di cui all'art. 4.2 lettera e). Qualora, al momento della fatturazione, questi ultimi non fossero resi disponibili da parte di TERNA, EDISON ENERGIA fatturerà gli ultimi valori pubblicati dalla stessa.

**7.5** Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare modifiche ai corrispettivi indicati nell'art. 4.2, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell'avvenuta sostituzione del gruppo di misura (contatore) e/o dell'Opzione tariffaria di trasporto.

**7.6** Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle stesse secondo la modalità indicata nella Proposta di Contratto. Nel caso non sia selezionata una modalità di pagamento o nel caso in cui sia scelta la RID e non siano indicati i dati bancari, il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino postale. Ad eccezione del caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione paritetica di cui all'art.17, ai sensi dell'art. 1460 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

## ART. 8 RITARDO PAGAMENTI - PROCEDURA PER SOSPENSIONE SOMMINISTRAZIONE

**8.1** In caso di ritardo pagamento di una o più delle fatture emesse da EDISON ENERGIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 213/98 (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali (per i

primi dieci giorni di ritardo è tenuto al pagamento del solo interesse legale), oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture.

**8.2** Conformemente a quanto previsto dal Titolo II della Del. ARG/elt 04/08 e successive modifiche ed integrazioni, decorsi il termine di 10 (dieci) giorni, calcolato dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente all'art. 7.6, EDISON ENERGIA avrà diritto di chiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Tale richiesta potrà essere avanzata da EDISON ENERGIA decorsi 10 (dieci) giorni dall'avvenuto avviso postale o dall'avvenuta consegna al CLIENTE della raccomandata a/r con la quale la stessa EDISON ENERGIA gli avrà intimato di provvedere al pagamento delle fatture scadute. L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE a seguito del sollecito di cui sopra dovrà essere comunicato dallo stesso a EDISON ENERGIA mediante invio di comunicazione al numero fax indicato nella raccomandata di sollecito. Il Distributore, prima di procedere alla sospensione della fornitura dovrà comunque effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Tale riduzione è effettuata dal Distributore per i soli punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura. In ogni caso non potranno essere sospese le utenze iscritte al registro PESSE. Edison Energia richiederà il pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento.

**8.3** La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte dello stesso a EDISON ENERGIA mediante invio di comunicazione al numero fax indicato nella raccomandata di sollecito.

**8.4** EDISON ENERGIA nei casi di cui sopra avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'AEEG (Del. 348/07 Allegato B e successive modifiche ed integrazioni).

**8.5** La procedura di messa in mora è sospesa nel caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione paritetica di cui all'art. 17.

## ART. 9 RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

**9.1** Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui al precedente punto 2.3, il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, a mezzo raccomandata a/r e con preavviso di 1 (uno) mese, che decorrerà a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso se esercitato al fine di cambiare fornitore, oppure dalla data di ricezione della comunicazione se esercitato al fine di cessare la fornitura ai sensi della Del. 144/07 in materia di recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali. Il CLIENTE che intenda recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore ai sensi dell'art. 5.2 della Del. 144/07 si avvale del nuovo fornitore per l'inizio della comunicazione di recesso. Qualora, invece, il CLIENTE eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, ai sensi dell'art. 5.3 della citata Delibera, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio fornitore.

**9.2** Ciascuna delle PARTI ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all'altra PARTE, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni: a. impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a EDISON ENERGIA, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di EDISON ENERGIA nei confronti del CLIENTE; b. parziale pagamento delle fatture, o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE superiore a 25 (venticinque) giorni. In tale ipotesi EDISON ENERGIA avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno.

## ART. 10 FORZA MAGGIORE

**10.1** Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

**10.2** In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica causate da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso AEEG e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di Terna o del Distributore, salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di Terna e/o del Distributore, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, "black-out" ecc.

## ART. 11 CESSIONE

Il CLIENTE consente fin d'ora la cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del gruppo Edison. La cessione sarà comunicata al CLIENTE entro 60 giorni dalla sua validità e sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

## ART. 12 INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI

**12.1** Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intenderà modificato di diritto, mediante automatico recepimento di eventuali nuove clausole e regolamentazioni definite dall'AEEG o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante. Al CLIENTE verrà data comunicazione in bolletta o attraverso apposita informativa.

**12.2** Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti di cui al punto precedente dovessero riguardare parametri economici non suscettibili di inserimento automatico, EDISON ENERGIA provvederà a formulare delle condizioni equivalenti, fermo restando il diritto di recesso di cui al precedente art. 9.1.

## ART. 13 REGISTRAZIONE

Il CONTRATTO è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

## ART. 14 MODIFICHE

**14.1** Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al CONTRATTO dovranno essere proposte e accettate per iscritto.

**14.2** Durante la vigenza del CONTRATTO e qualora ricorra giustificato motivo (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: variazioni del contesto normativo di riferimento), EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto", conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE all'eventuale volontà di esercitare il recesso previsto. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dalla Del. ARG/com 104/10 e s.m.i.

## ART. 15 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad EDISON ENERGIA, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto di Prelievo.

## ART. 16 ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

**16.1** Il CLIENTE, con il presente CONTRATTO, è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il CLIENTE è quello di residenza o di domicilio elettivo del CLIENTE.

## ART. 17 RECLAMI E PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

**17.1** Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a Edison Energia SpA, Servizio Clienti, CP 94, 20080 Basiglio (MI) utilizzando l'apposito modulo disponibile nell'Area Clienti sul sito [www.edisonenergia.it](http://www.edisonenergia.it). Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) e telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, e entrambi).

**17.2** Il CLIENTE potrà ricorrere gratuitamente alla procedura di conciliazione paritetica per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere nel corso della fornitura e riguardanti il CONTRATTO. La procedura di conciliazione paritetica può essere attivata dal CLIENTE solo a seguito della mancata risposta da parte di EDISON ENERGIA al reclamo scritto del CLIENTE dopo 40 giorni o nel caso in cui quest'ultimo non ritenga la risposta ricevuta soddisfacente.

**17.3** Per attivare la procedura di conciliazione paritetica, il CLIENTE deve inviare la domanda di attivazione alla Segreteria dell'Ufficio di Conciliazione di EDISON ENERGIA che, verificata la correttezza formale della domanda, provvederà a dare esecuzione alla procedura conciliativa. Il CLIENTE può trovare ulteriori informazioni sulle fasi e modalità della procedura, nonché il modello di domanda sul sito [www.edisonenergia.it](http://www.edisonenergia.it) oppure telefonando al numero verde Edison Energia, oppure chiedendo informazioni ad una delle Associazioni Consumatori aderenti al protocollo.

## ART. 18 RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ambito del presente contratto si fa riferimento ai seguenti riferimenti normativi: Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 1998 e s.m.i. (D. Lgs. 213/98) • Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e s.m.i. (D. Lgs. 196/03) • Delibera AEEG n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito AEEG in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06) • Delibera AEEG n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito AEEG in data 4 agosto 2006 e s.m.i. (Del. 181/06) • Delibera AEEG n. 144 del 26 giugno 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 26 giugno 2007 e s.m.i. (Del. 144/07) • Delibera AEEG n. 156 del 27 giugno 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 27 giugno 2007 e s.m.i. (Del. 156/07) • Delibera AEEG n. 157 del 27 giugno 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 27 giugno 2007 e s.m.i. (Del. 157/07) • Delibera AEEG n. 159 del 27 giugno 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 27 giugno 2007 e s.m.i. (Del. 159/07) • Delibera AEEG n. 333 del 19 dicembre 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 21 dicembre 2007 e s.m.i. (Del. 333/07) • Delibera AEEG n. 348 del 29 dicembre 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 29 dicembre 2007 e s.m.i. (Del. 348/07) • Delibera AEEG n. 352 del 29 dicembre 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 29 dicembre 2007 e s.m.i. (Del. 352/07) • Delibera AEEG n. 4 del 25 gennaio 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 30 gennaio 2008 e s.m.i. (Del. ARG/elt 4/08) • Delibera AEEG ARG/com 164 del 18 novembre 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 20 novembre 2008 e s.m.i. (Del. ARG/com 164/08) • Delibera AEEG ARG/com 164 del 18 novembre 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 20 novembre 2008 e s.m.i. (Del. ARG/com 164/08) • Delibera AEEG ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito AEEG in data 12 luglio 2010 e s.m.i. (Del. ARG/com 104/10), che ha introdotto il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale).

Per una più efficace risposta alle tue domande, ti ricordiamo di inserire nella comunicazione verso Edison il tuo nome e cognome, il tuo indirizzo e i tuoi dati di fornitura.

**SERVIZIO CLIENTI**

 **edisonenergia.it**  
800.031.141  
800.031.143

 **servizioclienti@edison.it**  
 **Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti**  
**CP 94 20080 Basiglio (MI)**

